

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
30 luglio 2009, n. 1945

«Il regime di aiuto è stato approvato dalla CE con il n. XA 222/09»

Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica: modifica della deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008

- Vista la deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008 avente per oggetto: "Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;
- Considerato che con la deliberazione n. 3087 del 27 novembre 2008 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino al 30 settembre 2009;
- Preso atto che il regime di aiuto è stato notificato alla CE ai sensi del reg. n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ed autorizzato dalla Commissione europea con il numero XA 223/2008 fino al 31.12.2010;
- Considerato che il regime - così come approvato dalla CE - prevede la concessione di aiuti a favore delle sole aziende agricole, si ritiene necessario fissare dei limiti di indennizzo nel caso in cui l'attività agricola sia esercitata contemporaneamente ad un'attività di commercio;
- Ritenuto - ai fini di individuare il bestiame non destinato all'attività di commercio - di utilizzare il criterio della permanenza del medesimo nella scheda di stalla aziendale anche 45 giorni prima dell'esito positivo alla TBC del primo test effettuato sui bovini, considerato che mediamente il bestiame viene venduto entro 5 settimane dall'acquisto;
- Ritenuto altresì opportuno limitare l'ammontare dell'indennizzo nel caso in cui si verificano ulteriori focolai di infezione in aziende zootecniche già beneficiarie dell'intervento;
- Ritenuto infine - per evitare situazioni di sperequazione con domande che potrebbero essere presentate dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 30 settembre 2009 - di stabilire che le limitazioni introdotte dalla presente deliberazione si applichino anche alle domande già presentate dal 27 novembre 2008 fino alla data odierna;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di modificare l'allegato parte integrante della deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni come segue:
 - a) nel Punto "Criteri per la graduazione delle agevolazioni" al comma 2 viene aggiunto il punto c):
"Abbattimento parziale dei capi nel caso di imprese che esercitano, oltre all'attività agricola, anche un'attività di commercio di animali: l'indennizzo di €600,00 di cui al precedente Punto b) è limitato al solo bestiame presente - sia nella scheda di stalla dell'azienda agricola, che nel fascicolo aziendale risultante nel SIAN della medesima azienda richiedente - anche 45 giorni prima dell'esito positivo alla TBC del primo test effettuato sui bovini. L'indennizzo pari a 0,20 € per ogni litro di latte conferito di cui al precedente Punto b) viene concesso con riferimento al solo bestiame da latte presente - sia nella scheda di stalla dell'azienda agricola richiedente, che nel fascicolo aziendale risultante nel SIAN della medesima azienda - anche 45 giorni prima dell'esito positivo alla TBC del primo test effettuato sui bovini. L'indennizzo viene in questo caso calcolato sulla produzione media per capo."
 - b) nel Punto "Criteri per la graduazione delle agevolazioni" viene aggiunto il seguente comma 4:
"In tutti i casi in cui si verifichi un secondo focolaio di infezione, gli indennizzi di cui al precedente punto 2 sono ridotti della metà. A partire dal terzo focolaio non è concedibile alcun aiuto";

2. di confermare quanto altro disposto con la deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di disporre, per le ragioni indicate in premessa, che le modifiche introdotte con il presente provvedimento si applicano a tutte le domande che saranno presentate entro la scadenza del 30 settembre 2009;
4. di disporre che - con riferimento alle domande che saranno presentate successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione - la concessione delle agevolazioni sarà effettuata entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento della domanda;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**Reg.delib.n. **2006**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Modalità e procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti e delle zone della rete "Natura 2000", previsti dall'articolo 41 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

Il giorno **18 Agosto 2009** ad ore **11:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	LORENZO DELLAI
Presenti:	VICE PRESIDENTE ASSESSORI	ALBERTO PACHER MARTA DALMASO LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI
Assenti:		MAURO GILMOZZI
Assiste:	LA DIRIGENTE	PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) detta, al Capo II, le disposizioni per l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche.

In particolare, l'articolo 41, comma 1 dispone che alla conservazione dei siti e delle zone della rete "Natura 2000" concorrono:

- a) *gli enti di gestione dei parchi, per le zone e i siti che ricadono completamente o in parte all'interno dei territori dei parchi;*
- b) *i comuni o la comunità, se individuata come soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 47, sulla base di un piano di gestione, per le zone e i siti gestiti attraverso la rete di riserve;*
- c) *la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, per le zone e i siti che non ricadono nelle lettere a) e b)."*

Il comma 2 del medesimo articolo 41 richiama l'articolo 38, comma 5, secondo cui i soggetti sopra menzionati, nel fissare le misure di conservazione dei siti e delle zone, adottano all'occorrenza, e comunque nei casi previsti dalla legge, appropriati piani di gestione, specifici o integrati con altri piani di sviluppo. Sempre ai sensi dell'articolo 41, comma 2, per la predisposizione dei suddetti piani di gestione sono previsti la partecipazione ed il raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e con i rispettivi proprietari pubblici, nonché la partecipazione ed il parere delle amministrazioni dei beni di uso civico territorialmente interessate.

Il comma 4, infine, demanda alla Giunta provinciale di definire *"con propria deliberazione le modalità e le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani previsti da questo articolo, garantendo la partecipazione dei proprietari interessati."*

Per quanto riguarda i parchi naturali provinciali, l'articolo 43, comma 2, lettera f), dispone che il piano di parco determina *"le misure di conservazione per i siti d'importanza comunitaria e per le zone di protezione speciale, ai sensi dell'articolo 38; in tal caso il piano costituisce piano di gestione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE"*.

In considerazione della predetta disposizione normativa, la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione che interessano i siti o le zone ricadenti nei parchi naturali provinciali non può che essere ricompresa nell'ambito della procedura per l'adozione e l'approvazione del piano di parco, disciplinata dal regolamento previsto dal medesimo articolo 43, comma 8.

Con riferimento, invece, alle lettere b) e c) del citato articolo 41, comma 1, si richiama il decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n. 50-157/ Leg, con il quale è stato emanato il regolamento concernente *"le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le"*

disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 47, e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)”.

Il titolo I, capo III, del suddetto regolamento, in attuazione degli articoli 45 e 47 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione delle riserve naturali provinciali, delle riserve comunali, delle riserve locali private e della rete di riserve.

In merito alle procedure sopra menzionate, il regolamento, analogamente a quanto richiesto dall'articolo 41 della legge provinciale n. 11 del 2007 per i piani di gestione della rete "Natura 2000", prevede la partecipazione necessaria di determinate categorie di soggetti, come gli enti locali, siano o meno essi stessi proprietari pubblici, l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, le ASUC ed i privati proprietari forestali di almeno 100 ettari territorialmente interessati, nonché gli enti di gestione dei parchi naturali provinciali se i siti o le zone sono adiacenti ad aree a parco. In particolare il regolamento prevede l'acquisizione del parere dei soggetti che amministrano i beni di uso civico. Il regolamento, altresì, garantisce adeguate forme di pubblicità dei piani di gestione per consentire la partecipazione di chiunque vi abbia interesse, ivi compresi i proprietari.

Si ritiene, pertanto, che, anche in ragione del fatto che sul territorio provinciale vi è una sostanziale coincidenza tra le aree rientranti nella rete "Natura 2000" e le aree protette provinciali quali i parchi naturali provinciali e le riserve naturali provinciali e fermo restando quanto sopra precisato circa i piani di gestione dei parchi naturali provinciali, le procedure per l'adozione e l'approvazione di alcune tipologie di piani di gestione, disciplinate dal capo III del citato regolamento, possano essere applicate anche ai piani di gestione della rete "Natura 2000", previsti dall'articolo 41 della legge provinciale n. 11 del 2007, secondo le seguenti modalità:

- per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione che interessano siti o zone gestiti attraverso la rete di riserve, ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, i comuni o la comunità applicano la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n. 50-157/ Leg.;
- per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione che interessano siti o zone non ricadenti nelle lettere a) e b) dell'articolo 41, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura applica la procedura prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n. 50-157/ Leg.;
- il contenuto essenziale dei piani di gestione della rete "Natura 2000" è determinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n. 50-157/ Leg..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) ed in particolare l'articolo 41;

- visto il titolo I, capo III, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n. 50-157/ Leg, pubblicato sul BURTA il 23 dicembre 2008;
- vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di definire, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità e le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione della rete "Natura 2000" previsti dall'articolo 41 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, secondo quanto di seguito precisato:
 - a) per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione che interessano siti o zone ricadenti all'interno dei territori dei parchi naturali provinciali, gli enti di gestione dei parchi applicano la procedura per l'adozione e l'approvazione del piano di parco, disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 8, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);
 - b) per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione che interessano siti o zone gestiti attraverso la rete di riserve, ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, i comuni o la comunità applicano la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n. 50-157/ Leg.;
 - c) per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione che interessano siti o zone non ricadenti nelle lettere a) e b), la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura applica la procedura prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n. 50-157/ Leg.;
 - d) il contenuto essenziale dei piani di gestione della rete "Natura 2000" è determinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n. 50-157/ Leg.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

RM - SC